



TRIBUNALE DI BENEVENTO

Presidenza

Prot. n. 539/2022U.

Benevento, 18 FEB. 2022

Ai Magistrati Ordinari e Onorari

Al Personale Amministrativo

ALL'UNEP

A tutti gli Uffici del Giudice di Pace

Ai Tirocinanti

Alla COSMOPOL

Al Sig. Serafino PAPA

OGGETTO: Procedura per la gestione di casi sospetti o conferma di positività al COVID SARS-COV2

In riferimento all'oggetto, si trasmette per opportuna conoscenza e per la necessaria e puntuale osservanza la nota elaborata dal R.S.P.P. che si allega.

Si comunichi al C.O.A. e si dia massima diffusione anche con pubblicazione sul sito istituzionale.

Il Presidente del Tribunale
dott.ssa Marilisa Rinaldi

f



TRIBUNALE DI BENEVENTO

**Via De Caro, 7
82100 Benevento**

**PROCEDURA PER LA GESTIONE DI
CASI SOSPETTI O**

**CONFERMATI DI POSITIVITA' AL
COVID SARS-COV-2**


**AGGIORNAMENTO VADEMECUM
OPERATIVO PER IL DATORE**

**LAVORO PER IL RIENTRO IN SERVIZIO DEI
DIPENDENTI RISULTATI**

POSITIVI AL COVID19


REV.06

08 FEBBRAIO 2022


PROCEDURA PER LA GESTIONE DI CASI SOSPETTI O CONFERMATI DI POSITIVITA' AL COVID SARS-COV-2 <i>Vademecum operativo per il Datore di Lavoro</i>	
TRIBUNALE DI BENEVENTO Via De Caro, 7, Benevento	

SOMMARIO

1	SCOPO DELLA PROCEDURA.....	4
2	TIPOLOGIA DI "CASI"	5
2.1	Aggiornamento della definizione di caso Covid-19.....	5
2.2	Classificazione dei casi	6
2.3	Aggiornamento della durata della quarantena per le persone non vaccinate e per quelle che hanno completato il ciclo vaccinale con tre dosi oppure a ciclo incompleto (circolare ministero della salute circolare N° 0060136-30/12/2021-DGPRES-DGPRES-P).	7
2.4	Persone in Isolamento.....	9
2.5	Indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 correlata (circolare del Ministero della salute del 12/04/2021).	9
2.6	Nuova durata green pass	11
3	GESTIONE OPERATIVA: SCENARI PLAUSIBILI DI CONTAGIO O SOSPETTO CONTAGIO	11
3.1	Caso 1 - Lavoratore "caso confermato"	11
3.2	Caso 2 – Lavoratore inquadrabile come "caso possibile" oppure come "caso probabile"	13
3.3	Caso 3 – Lavoratore ditta esterna positivo al COVID-19 (caso confermato)	13
3.4	Caso - 4: Lavoratore in procinto di recarsi all'estero in trasferta lavorativa	14
3.5	Caso - 5: Lavoratore in procinto di rientrare dall'estero da trasferta lavorativa.....	14
4	PULIZIA IN AMBIENTI NON SANITARI.....	15
5	MISURE DI PREVENZIONE E CONTROLLO NON FARMACOLOGICHE CON LA DIFFUSIONE DELLE VARIANTI.....	16
6	MISURE DI MIGLIORAMENTO UTILI AL CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO	17
6.1	Documentazione di riferimento.....	17
6.2	Comitato per il controllo del rispetto delle misure anti-contagio	17
6.3	Piano dei controlli	17
7	TABELLA NUOVE INDICAZIONI QUARANTENA E ISOLAMENTO (CIRCOLARE MINISTERO DELLA SALUTE 30 DICEMBRE 2021).....	18
8	TABELLA ISS: MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE RISPETTO ALLA "VARIANTE OMICRON"	19

	PROCEDURA PER LA GESTIONE DI CASI SOSPETTI O CONFERMATI DI POSITIVITA' AL COVID SARS-COV-2 <i>Vademecum operativo per il Datore di Lavoro</i>	
	TRIBUNALE DI BENEVENTO Via De Caro, 7, Benevento	

Amministrazione	TRIBUNALE DI BENEVENTO	RIFERIMENTI TELEFONICI
Indirizzo	VIA R DE CARO – BENEVENTO	
Datore di Lavoro	Dott.ssa Rinaldi Marilisa	
RSPP	Ing. Vassallo Giuseppe	339/2810261
Medico Competente	Dottor Marandino Giovanni	
RLS	Sig.r Ciambriello Giuseppe	
ASL COMPETENTE	ASL DI BENEVENTO	
DIP.PREV	U.O.C. Epidemiologia e Prevenzione (SEP)	0824.308354
N. VERDE REGIONALE	CAMPANIA	800.90.96.99

<p style="text-align: center;">PROCEDURA PER LA GESTIONE DI CASI SOSPETTI O CONFERMATI DI POSITIVITA' AL COVID SARS-COV-2 <i>Vademecum operativo per il Datore di Lavoro</i></p>	
<p style="text-align: center;">TRIBUNALE DI BENEVENTO Via De Caro, 7, Benevento</p>	

1 SCOPO DELLA PROCEDURA


Il presente documento costituisce l'aggiornamento della procedura complementare e di dettaglio operativo all'Appendice DVR Covid, elaborati in precedenza dal Servizio di Prevenzione e Protezione, per mettere in atto tutte le misure di contrasto alla diffusione del Covid all'interno dei luoghi di lavoro.

Quest'ultimo aggiornamento recepisce le ultime indicazioni da parte del Ministero della Salute (circolare N° 0060136-30/12/2021-DGPRES-DGPRES-P) e del Governo (Decreto Legge n° 229 del 30/12/2021) in merito alle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS-CoV-2 in Italia ed in particolare della diffusione della variante Omicron (lignaggio B.1.1.529) che attualmente rappresenta la variante più contagiosa rispetto alle altre già sequenziate in passato.

Infine recepisce le nuove indicazioni per quanto riguarda la quarantena e isolamento per il personale che ha completato la vaccinazione (sia ciclo primario che richiamo "booster").

Ci preme sottolineare come Servizio di Prevenzione Protezione che anche le persone che hanno completato il ciclo vaccinale sia primario che secondario (con la dose booster) devono rispettare all'interno dei luoghi di lavoro sempre e comunque le misure previste dal protocollo anticontagio dell'istituto (mascherine, distanziamento).

In sintesi lo scopo di tale procedura è quello di fornire indicazioni operative/pratiche al Datore di Lavoro per la gestione dei casi di sospetta positività o positività accertata al COVID-19 e situazioni ad esso correlate con particolare riferimento alle procedure per il rientro al lavoro dei dipendenti risultati positivi.

	PROCEDURA PER LA GESTIONE DI CASI SOSPETTI O CONFERMATI DI POSITIVITA' AL COVID SARS-COV-2 <i>Vademecum operativo per il Datore di Lavoro</i>	
	TRIBUNALE DI BENEVENTO Via De Caro, 7, Benevento	

2 TIPOLOGIA DI “CASI”

In base alla tipologia di attività svolte all'interno dei luoghi di lavoro, il contagio dei lavoratori può verificarsi nei seguenti modi:

- ✓ **Caso 1:** Lavoratore “caso confermato” o “caso probabile”
- ✓ **Caso 2:** Lavoratore inquadrabile come “caso possibile” oppure come “caso probabile”
- ✓ **Caso 3:** Lavoratore ditta esterna positivo al COVID-19 (caso confermato)
- ✓ **Caso 4:** Lavoratore in procinto di recarsi all'estero in trasferta lavorativa;
- ✓ **Caso 5:** Lavoratore in procinto di rientrare dall'estero da trasferta lavorativa.

2.1 Aggiornamento della definizione di caso Covid-19

Fermo restando le definizioni di cui alla Circolare del Ministero della Salute (0007922-09/03/2020-DGPRES-DGPRES-P) del 09/03/2020 e del Rapporto ISS COVID-19 n. 53/2020 a seguito dell'evoluzione della pandemia si rende necessario aggiornare la definizione di caso Covid-19 così come stabilito dalla circolare del **Ministero della Salute dell'8 Gennaio 2021** (0000705-08/01/2021-DGPRES-DGPRES-P).

In particolare per la definizione di caso covid-19 nella stessa si fa riferimento a quattro nuovi criteri imprescindibili:

1. Criteri clinici

Presenza di almeno di uno dei seguenti sintomi

- ✓ Tosse;
- ✓ Febbre;
- ✓ Dispnea;
- ✓ Esordio acuto di anosmia, ageusia o disgeusia;

Altri sintomi meno specifici possono includere cefalea, brividi, mialgia, astenia, vomito e/o diarrea.

2. Criteri radiologici


- ✓ Quadro radiologico compatibile con COVID-19.

3. Criteri di laboratorio

- ✓ Rilevamento di acido nucleico di SARS-CoV-2 in un campione clinico

OPPURE

- ✓ Rilevamento dell'antigene SARS-CoV-2 in un campione clinico in contesti e tempi definiti nella sezione dedicata: “Impiego dei test antigenici rapidi”

PROCEDURA PER LA GESTIONE DI CASI SOSPETTI O CONFERMATI DI POSITIVITA' AL COVID SARS-COV-2 <i>Vademecum operativo per il Datore di Lavoro</i>	
TRIBUNALE DI BENEVENTO Via De Caro, 7, Benevento	

4. Criteri Epidemiologici

Almeno uno dei due seguenti link epidemiologici:

- ✓ Contatto stretto*1 con un caso confermato COVID-19 nei 14 giorni precedenti l'insorgenza dei sintomi; se il caso non presenta sintomi, si definisce contatto una persona che ha avuto contatti con il caso indice in un arco di tempo che va da 48 ore prima della raccolta del campione che ha portato alla conferma e fino a 14 giorni dopo o fino al momento della diagnosi e dell'isolamento del caso;
- ✓ Essere residente/operatore, nei 14 giorni precedenti l'insorgenza dei sintomi, in contesti sanitari (ospedalieri e territoriali) e socioassistenziali/sociosanitari quali RSA, lungodegenze, comunità chiuse o semichiusate (ad es. carceri, centri di accoglienza per migranti), in cui vi sia trasmissione di SARS-CoV-2.

2.2 Classificazione dei casi

a) Caso Possibile

- ✓ Una persona che soddisfa i criteri clinici.

b) Caso Probabile


- ✓ Una persona che soddisfa i criteri clinici con un link epidemiologico

OPPURE

- ✓ Una persona che soddisfa i criteri radiologici.

c) Caso confermato

¹ Il "contatto stretto" (esposizione ad alto rischio) di un caso probabile o confermato è definito come:
una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19
una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano)
una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati)
una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti
una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei
un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei
una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto.
Gli operatori sanitari, sulla base di valutazioni individuali del rischio, possono ritenere che alcune persone, a prescindere dalla durata e dal setting in cui è avvenuto il contatto, abbiano avuto un'esposizione ad alto rischio.

	<p style="text-align: center;">PROCEDURA PER LA GESTIONE DI CASI SOSPETTI O CONFERMATI DI POSITIVITA' AL COVID SARS-COV-2 <i>Vademecum operativo per il Datore di Lavoro</i></p>	
	<p style="text-align: center;">TRIBUNALE DI BENEVENTO Via De Caro, 7, Benevento</p>	

- ✓ Una persona che soddisfi il criterio di laboratorio

Come conseguenza di tale nuova classificazione dovranno essere segnalati, ai fini della sorveglianza nazionale Covid-19, solo i casi classificati come confermati.

Importante novità rispetto al passato è l'inserimento dei test antigenici rapidi come validi per il sistema di testing approvato dal Ministero della Salute. Pertanto gli esiti dei test antigenici rapidi o dei test RT-PCR, anche se effettuati da laboratori, strutture e professionisti privati accreditati dalle Regioni devono essere inseriti nel sistema informativo regionale di riferimento.

Pertanto il test "molecolare", pur rimanendo il gold standard per la diagnosi del Covid-19, non rappresenta l'unico strumento "scientifico" atto a individuare i casi di covid-19 nella popolazione. Però come meglio specificato dalla stessa circolare del Ministero della Salute, in un contesto ad alta prevalenza, il ricorso a test antigenici rapidi deve comunque rispettare i seguenti requisiti minimi di performance approvati dal Ministero della Salute: **≥80% di sensibilità e ≥97% di specificità con un requisito di sensibilità più stringente (≥90%) in contesti a bassa incidenza e che siano in grado di rilevare anche basse cariche virali.**

Nelle ultime settimane si è riscontrato un cambiamento nella situazione epidemiologica dovuta alla circolazione di nuove varianti virali nella popolazione in particolare della variante omicron (lignaggio B.1.1.529) e variante delta (lignaggio B.1.617.2).

Definizioni: quarantena, sorveglianza attiva e isolamento.

Quarantena e isolamento sono importanti misure di salute pubblica attuate per evitare l'insorgenza di ulteriori casi secondari dovuti a trasmissione di SARS-CoV-2 e per evitare di sovraccaricare il sistema ospedaliero.

La quarantena si attua ad una persona sana (contatto stretto) che è stata esposta ad un caso COVID-19, con l'obiettivo di monitorare i sintomi e assicurare l'identificazione precoce dei casi.

L'isolamento consiste nel separare quanto più possibile le persone affette da COVID-19 da quelle sane al fine di prevenire la diffusione dell'infezione, durante il periodo di trasmissibilità.

La sorveglianza attiva è una misura durante la quale l'operatore di sanità pubblica provvede a contattare quotidianamente, per avere notizie sulle condizioni di salute, la persona in sorveglianza.


2.3 Aggiornamento della durata della quarantena per le persone non vaccinate e per quelle che hanno completato il ciclo vaccinale con tre dosi oppure a ciclo

Emissione: Febbraio 2022

Revisione n°: 06

SESTO AGGIORNAMENTO PROCEDURA ANTI CONTAGIO COVID-19

Pagine
7/19

PROCEDURA PER LA GESTIONE DI CASI SOSPETTI O CONFERMATI DI POSITIVITA' AL COVID SARS-COV-2 <i>Vademecum operativo per il Datore di Lavoro</i>	
TRIBUNALE DI BENEVENTO Via De Caro, 7, Benevento	

incompleto (circolare ministero della salute circolare N° 0060136-30/12/2021-DGPRE-DGPRE-P).

Contatti ad alto rischio (contatti stretti) di casi COVID-19 confermati compresi casi da variante sospetta o confermata (tutte le varianti).

- 1) Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: rimane inalterata l'attuale misura della quarantena prevista nella durata di 10 giorni dall'ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;
- 2) Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici: la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;
- 3) Soggetti asintomatici che:
 - abbiano ricevuto la dose booster (comunemente definita terza dose), oppure
 - abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure
 - siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti,


non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5.

E' prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.

I contatti asintomatici a basso rischio di casi con infezione da SARS-CoV-2 identificati dalle autorità sanitarie, qualora abbiano indossato sempre le mascherine chirurgiche o FFP2, non è necessaria quarantena ma dovranno essere mantenute le comuni precauzioni igienico-sanitarie. Se non è stato possibile garantire l'uso della mascherina, tali contatti dovranno sottostare a sorveglianza passiva.

Per contatto a basso rischio, come da indicazioni ECDC, si intende una persona che ha avuto una o più delle seguenti esposizioni:

- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, ad una distanza inferiore ai 2 metri e per meno di 15 minuti;*
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) o che ha viaggiato con un caso COVID-19 per meno di 15 minuti;*
- tutti i passeggeri e l'equipaggio di un volo in cui era presente un caso COVID-19, ad eccezione dei passeggeri seduti entro due posti in qualsiasi direzione rispetto al caso COVID-19, dei compagni di viaggio e del personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto che restano classificati contatti ad alto rischio;*

<p style="text-align: center;">PROCEDURA PER LA GESTIONE DI CASI SOSPETTI O CONFERMATI DI POSITIVITA' AL COVID SARS-COV-2 <i>Vademecum operativo per il Datore di Lavoro</i></p>	
<p style="text-align: center;">TRIBUNALE DI BENEVENTO Via De Caro, 7, Benevento</p>	

- *un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19, provvisto di DPI raccomandati.*

2.4 Persone in Isolamento

Casi COVID-19 confermati da tutte le varianti

Le persone contagiate che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster, o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, l'isolamento può essere ridotto da 10 a 7 giorni, purché i medesimi siano sempre stati asintomatici, o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.


In tutti gli altri casi l'isolamento è di 10 giorni come in precedenza, ossia se non hanno ricevuto la dose booster o se non hanno completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, con test molecolare al termine del periodo se asintomatici o asintomatici negli ultimi 3 giorni. Per maggiori dettagli si rimanda al paragrafo successivo.

2.5 Indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 correlata (circolare del Ministero della salute del 12/04/2021).

1) Lavoratori positivi con sintomi gravi e ricovero ospedaliero

In merito al reintegro progressivo di lavoratori dopo l'infezione da COVID-19, coloro che si sono ammalati e che hanno manifestato una polmonite o un'infezione respiratoria acuta grave, potrebbero presentare una ridotta capacità polmonare a seguito della malattia (anche fino al 20-30% della funzione polmonare) con possibile necessità di sottoporsi a cicli di fisioterapia respiratoria. Situazione ancora più complessa è quella dei soggetti che sono stati ricoverati in terapia intensiva, in quanto possono continuare ad accusare disturbi rilevanti, la cui presenza necessita di particolare attenzione ai fini del reinserimento lavorativo.

Pertanto il medico competente per quei lavoratori che sono stati affetti da COVID-19 per i quali è stato necessario un ricovero ospedaliero, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente, effettua la visita medica prevista dall'art.41, c. 2 lett. e-ter del D.lgs. 81/08 e s.m.i (quella precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi), al fine di verificare l'idoneità alla mansione - anche per valutare profili specifici di rischiosità - **indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.**

	PROCEDURA PER LA GESTIONE DI CASI SOSPETTI O CONFERMATI DI POSITIVITA' AL COVID SARS-COV-2 <i>Vademecum operativo per il Datore di Lavoro</i>	
	TRIBUNALE DI BENEVENTO Via De Caro, 7, Benevento	

2) Lavoratori positivi sintomatici

I lavoratori risultati positivi alla ricerca di SARS-CoV-2 e che presentano sintomi di malattia possono rientrare in servizio dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test).

3) Lavoratori positivi asintomatici

I lavoratori risultati positivi alla ricerca di SARS-CoV-2 ma asintomatici per tutto il periodo possono rientrare al lavoro dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo (10 giorni + test).

4) Lavoratori positivi asintomatici con vaccinazione completa.

Quanto ai lavoratori contagiati che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster, o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, l'isolamento può essere ridotto da 10 a 7 giorni, purché i medesimi siano sempre stati asintomatici, o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.

5) Lavoratori positivi a lungo termine

Secondo le più recenti evidenze scientifiche i lavoratori che continuano a risultare positivi al test molecolare per SARS-CoV-2 e che non presentano sintomi da almeno una settimana (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione), possono interrompere l'isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi (cfr. Circolare Ministero della salute 12 ottobre 2020).


Tuttavia, in applicazione del principio di massima precauzione, ai fini della riammissione in servizio dei lavoratori si applica quanto disposto dal richiamato Protocollo condiviso del 6 aprile 2021.

Pertanto, ai fini del reintegro, i lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario; il lavoratore avrà cura di inviare tale referto, anche in modalità telematica, al datore di lavoro, per il tramite del medico competente.

Il periodo eventualmente intercorrente tra il rilascio dell'attestazione di fine isolamento ai sensi della Circolare del 12 ottobre e la negativizzazione, nel caso in cui il lavoratore non possa essere adibito a modalità di lavoro agile, dovrà essere coperto da un certificato di prolungamento della malattia rilasciato dal medico curante. In quest'ultimo caso non è prevista la visita medica di rientro al lavoro ai sensi dell'art. 41, comma 2, lett. e-ter) del D.lgs. 81/08

Sorveglianza sanitaria eccezionale per lavoratori fragili anche da patologia Covid 19

L'obbligo di sorveglianza sanitaria eccezionale per i lavoratori "fragili" è stato nuovamente prorogato, fino al 31 marzo 2022. a seguito del decreto legge 221 del 24 dicembre 2021. Si riconfermano quindi le istruzioni della circolare Inail n. 44 /2020.

PROCEDURA PER LA GESTIONE DI CASI SOSPETTI O CONFERMATI DI POSITIVITA' AL COVID SARS-COV-2 <i>Vademecum operativo per il Datore di Lavoro</i>	
TRIBUNALE DI BENEVENTO Via De Caro, 7, Benevento	

2.6 Nuova durata green pass

Il decreto-legge n°5 del 4 febbraio 2022, fermo restando l'obbligo vaccinale degli over 50 (green pass rafforzato per accesso al luogo di lavoro) a partire dal 15 febbraio, in merito al Green Pass e alla sua durata stabilisce che:

- **VACCINATI CON BOOSTER:** le **certificazioni verdi COVID-19 rilasciate dopo la terza dose** hanno efficacia senza necessità di nuove vaccinazioni e **hanno durata illimitata**; il regime di chi si è sottoposto alla terza dose è equiparato chi ha contratto il COVID ed è guarito dopo il completamento del ciclo vaccinale primario.
- **VACCINATI CON 2 DOSI:** Chi ha fatto due dosi e non si è sottoposto a vaccinazione ha il green pass valido sei mesi dalla data del primo tampone positivo
- **GUARITI COVID:** il green pass rilasciato a chi ha avuto il Covid e in seguito ha fatto due dosi vale invece sei mesi. Per ottenere la validità illimitata, chi appartiene a questa categoria dovrà sottoporsi alla terza dose. Chi è guarito dal Covid, ma ha deciso di non vaccinarsi, avrà il green pass valido sei mesi dalla data del primo tampone positivo.

3 GESTIONE OPERATIVA: SCENARI PLAUSIBILI DI CONTAGIO O SOSPETTO CONTAGIO


Si riportano di seguito alcuni scenari plausibili, corredati dalle indicazioni operative ritenute appropriate per una loro corretta gestione:

3.1 Caso 1 - Lavoratore “caso confermato”

Il caso in questione fa riferimento allo scenario in cui un dipendente dovesse comunicare all'Amministrazione di essere un caso confermato come da definizioni di cui al paragrafo 2.1.

In tal caso il lavoratore:


- ✓ sta a casa e si mette in contatto col proprio Medico di Medicina Generale (medico curante) (di seguito MMG);
- ✓ si attiene alle indicazioni fornite dall'Autorità Sanitaria e informa l'Amministrazione della sua situazione, con comunicazione all'ufficio del personale;
- ✓ fa lista di persone con cui ha avuto “contatti stretti” (come da definizione di cui al par. 2.1) da fornire alle Autorità Sanitarie e all'Amministrazione;
- ✓ è sottoposto da Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria territorialmente competente a percorso di sorveglianza che comprende isolamento domiciliare di 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test).

PROCEDURA PER LA GESTIONE DI CASI SOSPETTI O CONFERMATI DI POSITIVITA' AL COVID SARS-COV-2 <i>Vademecum operativo per il Datore di Lavoro</i>	
TRIBUNALE DI BENEVENTO Via De Caro, 7, Benevento	

Quanto ai lavoratori contagiati che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster, o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, l'isolamento può essere ridotto da 10 a 7 giorni, purché i medesimi siano sempre stati asintomatici, o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.

A sua volta l'Amministrazione:

- ✓ collabora e si attiene alle indicazioni del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria territorialmente competente in coordinamento con il Medico Competente;
- ✓ Dispone che la lista, elaborata dalle autorità sanitarie e dal lavoratore dei "contatti stretti" del caso confermato, in via cautelativa vengono associati allo smart working, ferie o altro fino a che il MMG di ogni singolo contatto stretto non abbia avviato le procedure con l'ASL di residenza del lavoratore, ricordando agli stessi le conseguenze penali del mancato rispetto delle regole precauzionali e che i loro nominativi saranno segnalati al Dipartimento di Prevenzione per quanto di competenza. Sarà l'ASL a contattare i dipendenti per sottoporli a tampone e fino a risultato negativo rimarranno a casa. Nel caso in cui l'ASL decidesse di non sottoporre i contatti stretti al tampone i lavoratori potranno rientrare al lavoro.
- ✓ Comunica al Servizio di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria territorialmente competente che lo richieda, l'elenco dei contatti stretti del caso confermato trasmessi dal dipendente. Sarà l'ASL a comunicare ai MM.MM.GG gli esiti del tampone dei propri assistiti e di conseguenza partirà la catena di controllo telefonico da parte del medico che si informerà sullo stato di salute del lavoratore. Sarà poi il MMG o la ASL competente a consentire il ritorno al lavoro della persona risultata positiva dichiarando finito il periodo di quarantena/malattia, a seguito di certificato di esito negativo del tampone (uno solo secondo la circolare Ministero della Salute del 12 ottobre 2020).
- ✓ Procede ad immediata sanificazione dei luoghi frequentati dal soggetto "positivo" secondo quanto specificato nell' Appendice DVR Covid con le modalità di cui alla circolare 0005443-22/02/2020-DGPREDGPRE- P (anche richiamate al par. 5 del presente documento), ferme restando le ulteriori indicazioni eventualmente fornite dalle Autorità Sanitarie locali o di Pubblica Sicurezza.
- ✓ il ritorno in sede di una persona risultata positiva al covid-19 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione da cui risulti l'avvenuta negativizzazione secondo le modalità previste dalle autorità sanitarie territoriali. I casi confermati covid-19 sintomatici e che hanno avuto ricovero ospedaliero devono comunicarlo al Medico Competente il quale dopo un colloquio disporrà eventuale visita di riammissione al lavoro laddove si renda necessario. Per il reintegro progressivo di lavoratori per i quali è stato necessario un ricovero ospedaliero dopo l'infezione da COVID-19, il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la "visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione" (Dlgs 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter), anche per valutare profili specifici di rischiosità e comunque indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia. In ogni

<p style="text-align: center;">PROCEDURA PER LA GESTIONE DI CASI SOSPETTI O CONFERMATI DI POSITIVITA' AL COVID SARS-COV-2 <i>Vademecum operativo per il Datore di Lavoro</i></p>	
<p style="text-align: center;">TRIBUNALE DI BENEVENTO Via De Caro, 7, Benevento</p>	

caso rimane in vigore la disciplina della sorveglianza sanitaria eccezionale da parte Medico competente come precedentemente specificato (circolare Inail n°44 del 2020).

3.2 Caso 2 – Lavoratore inquadrabile come “caso possibile” oppure come “caso probabile”

Il caso in questione fa riferimento allo scenario in cui un dipendente dovesse comunicare all'Amministrazione di essere un caso possibile o caso probabile come da definizioni di cui al paragrafo 2.2. (compresi i casi di “contatto stretto” di caso covid con situazione, rispetto al vaccino, della tipologia per la quale è necessaria la quarantena -cfr. tabella par. 6-)

In tale scenario il lavoratore:

- ✓ sta a casa e lavora in modalità smart-working ove concesso dalla Direzione;
- ✓ contatta il MMG oppure il Numero Verde Regionale e si attiene a quanto indicato dal competente personale sanitario;
- ✓ informa l'Amministrazione della sua situazione, comunicandola all'ufficio del personale e aggiorna l'Amministrazione qualora la propria situazione evolvesse in un caso confermato al Coronavirus (Covid-19); in tale ultima fattispecie si attiene alle misure di cui al caso 1.

A sua volta l'Amministrazione:

- ✓ collabora e si attiene ad indicazioni del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria territorialmente competente, in coordinamento con il Medico Competente;
- ✓ nel caso la situazione del lavoratore evolvesse in un caso confermato al Covid-19 procede alle attività previste nel caso


3.3 Caso 3 – Lavoratore ditta esterna positivo al COVID-19 (caso confermato)

Per i fornitori e visitatori in generale valgono le regole prescritte al punto 5.1 dell'Appendice DVR Covid e, in modo imprescindibile, a tutti i fornitori va somministrata la scheda di autocertificazione col questionario anamnestico da consegnare all'Amministrazione il giorno prima dell'intervento.

Il caso in questione fa riferimento allo scenario in cui un dipendente di una ditta esterna (pulizie, manutenzione etc.) dovesse comunicare all'Amministrazione di essere un caso confermato al covid-19

In tal caso il lavoratore della Ditta Fornitrice:

- ✓ sta a casa e si mette in contatto col proprio MMG;
- ✓ si attiene alle indicazioni fornite dall'Autorità Sanitaria e informa sia il proprio Datore di Lavoro che il Datore di Lavoro dell'Amministrazione “ospitante” della sua situazione;
- ✓ fornisce al proprio Datore di Lavoro, alle Autorità Sanitarie e al Datore di Lavoro “ospitante” la lista di persone con cui ha avuto “contatti stretti” nelle 48 ore precedenti l'insorgenza dei

PROCEDURA PER LA GESTIONE DI CASI SOSPETTI O CONFERMATI DI POSITIVITA' AL COVID SARS-COV-2 <i>Vademecum operativo per il Datore di Lavoro</i>	
TRIBUNALE DI BENEVENTO Via De Caro, 7, Benevento	

sintomi; se il caso non presenta sintomi, si definisce contatto una persona che ha avuto contatti con il caso indice in un arco di tempo che va da 48 ore prima della raccolta del campione che ha portato alla conferma e fino a 14 giorni dopo o fino al momento della diagnosi e dell'isolamento del caso

- ✓ è sottoposto dal Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria territorialmente competente a percorso di sorveglianza sanitaria che comprende isolamento domiciliare (un periodo di quarantena di 10 giorni dall'ultima esposizione con un test molecolare o antigenico negativo effettuato il decimo giorno)
- ✓ Il Datore di Lavoro della ditta esterna comunica formalmente al Datore di Lavoro ospitante la positività del proprio dipendente con annesso elenco dei contatti stretti tra il personale dell'Amministrazione "ospitante". Nel caso in cui l'ASL decidesse di non sottoporre i contatti stretti al tampone i lavoratori potranno rientrare al lavoro.

A sua volta l'Amministrazione:


- ✓ collabora e si attiene alle indicazioni del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria territorialmente competente, in coordinamento con il Medico Competente;
- ✓ Dispone la lista dei contatti stretti in via cautelativa in smart working, ferie o altro fino a che il MMG di ogni singolo contatto stretto non abbia avviato le procedure con l'asl di residenza del lavoratore. Sarà l'ASL a contattare i dipendenti per sottoporli a tampone e fino a risultato negativo rimarranno a casa.
- ✓ Comunica al Servizio di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria territorialmente competente l'elenco dei contatti stretti del caso confermato della ditta esterna. Sarà l'ASL a comunicare ai MM.MM.GG gli esiti del tampone dei propri assistiti e di conseguenza partirà la catena di controllo telefonico da parte del medico che si informerà sullo stato di salute del singolo lavoratore. Sarà comunque il MMG a consentire il ritorno al lavoro della persona risultata positiva dichiarando finito, a seguito di certificato di esito negativo del tampone, il periodo di quarantena/malattia.

3.4 Caso - 4: Lavoratore in procinto di recarsi all'estero in trasferta lavorativa

Il lavoratore in procinto di recarsi all'estero per ragioni lavorative deve attenersi a quanto previsto dai canali istituzionali (es. <http://www.viaggiare Sicuri.it>) al fine di valutare, in collaborazione con il SPP e Medico Competente, il rischio associato alla trasferta prevista. Inoltre, si ritiene importante che prima della partenza il lavoratore sia informato in merito alle disposizioni delle autorità sanitarie del paese di destinazione.

3.5 Caso - 5: Lavoratore in procinto di rientrare dall'estero da trasferta lavorativa

Il lavoratore che rientra in Italia da aree a rischio epidemiologico, si deve attenere a quanto disposto dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 14 dicembre 2021 ed informi tempestivamente il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL territorialmente competente, per l'adozione di ogni misura necessaria, compresa la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva. Infatti le misure variano a seconda del Paese di provenienza e gli ultimi aggiornamenti risalgono all'Ordinanza del Ministero della Salute del 14 dicembre 2021.

<p style="text-align: center;">PROCEDURA PER LA GESTIONE DI CASI SOSPETTI O CONFERMATI DI POSITIVITA' AL COVID SARS-COV-2 <i>Vademecum operativo per il Datore di Lavoro</i></p>	
<p style="text-align: center;">TRIBUNALE DI BENEVENTO Via De Caro, 7, Benevento</p>	

4 PULIZIA IN AMBIENTI NON SANITARI


Qualora in aree dell'amministrazione abbiano soggiornato casi confermati di COVID-19, dovranno essere applicate le misure di pulizia richiamate dalla circolare 0005443-22/02/2020-DGPRES-DGPRES-P.

A causa della possibile sopravvivenza del virus nell'ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detersivi comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l'uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detersivo neutro. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe, e seguire le opportune misure per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione). Dopo l'uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto. Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. Le tende e altri materiali di tessuto devono essere sottoposti a un ciclo di lavaggio con acqua calda a 90°C e detersivo. Qualora non sia possibile il lavaggio a 90°C per le caratteristiche del tessuto, aggiungere il ciclo di lavaggio con candeggina o prodotti a base di ipoclorito di sodio).

Si suggerisce inoltre che, **qualora in aree dei luoghi di lavoro abbiano soggiornato anche casi sospetti di COVID-19,** dovranno essere applicate precauzionalmente le misure di pulizia e decontaminazione richiamate dalla circolare 0005443-22/02/2020-DGPRE-DGPRE-P, ferme restando le ulteriori indicazioni eventualmente fornite dalle Autorità Sanitarie locali o di Pubblica Sicurezza.

Particolare attenzione dovrà essere prestata alle seguenti zone:

- ✓ zone di passaggio comuni quali scale, corridoi, servizi igienici, ascensori;
- ✓ corrimani, porte, maniglie, ecc;
- ✓ postazione/i di lavoro del lavoratore e di tutti i lavoratori della medesima area di lavoro, comprese le attrezzature di lavoro;
- ✓ area break utilizzata dal lavoratore, comprese le attrezzature presenti

<p style="text-align: center;">PROCEDURA PER LA GESTIONE DI CASI SOSPETTI O CONFERMATI DI POSITIVITA' AL COVID SARS-COV-2 <i>Vademecum operativo per il Datore di Lavoro</i></p>	
<p style="text-align: center;">TRIBUNALE DI BENEVENTO Via De Caro, 7, Benevento</p>	

5 Misure di prevenzione e controllo non farmacologiche con la diffusione delle varianti

Secondo l'ultimo rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità (Rapporto ISS COVID-19 n. 4/2021 del 13/03/2021) la circolazione delle varianti non richiede nessuna modifica delle misure di prevenzione e protezione non farmacologiche fin qui applicate.

Si ritiene invece necessaria un'applicazione estremamente attenta e rigorosa delle misure basate sul distanziamento fisico, sull'uso delle mascherine e sull'igiene delle mani anche se vaccinati.

Relativamente al distanziamento fisico, non vi sono evidenze scientifiche che dimostrino la necessità di un incremento della distanza di sicurezza a seguito della comparsa delle nuove varianti, **ma si ritiene che un metro rimanga la distanza minima da adottare e che sarebbe opportuno aumentare il distanziamento fisico fino a due metri, laddove possibile e specialmente in tutte le situazioni nelle quali venga rimossa la protezione respiratoria (come, ad esempio, in occasione del consumo di bevande e cibo).**

Lo stesso rapporto prescrive l'utilizzo delle suddette misure di prevenzione anche ai lavoratori che sono stati vaccinati con i vaccini approvati ad oggi in Italia da AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco). **Pertanto tutti i lavoratori (che abbiano completato la vaccinazione oppure no) devono continuare a utilizzare rigorosamente i DPI, i dispositivi medici prescritti, l'igiene delle mani, il distanziamento fisico e le altre precauzioni secondo i protocolli dell'istituto, indipendentemente dallo stato di vaccinazione, in quanto al momento non è possibile escludere un rischio di contagio per le persone vaccinate.**


Inoltre, come riportato nelle "Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali" per i musei, archivi e biblioteche e altri luoghi della cultura, **è obbligatorio mantenere aperte, a meno che le condizioni meteorologiche o altre situazioni di necessità non lo consentano, porte, finestre e vetrate al fine di favorire il ricambio d'aria naturale negli ambienti interni.**

In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna.

Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati.

Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate.

Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria.

	<p align="center">PROCEDURA PER LA GESTIONE DI CASI SOSPETTI O CONFERMATI DI POSITIVITA' AL COVID SARS-COV-2 <i>Vademecum operativo per il Datore di Lavoro</i></p>	
	<p align="center">TRIBUNALE DI BENEVENTO Via De Caro, 7, Benevento</p>	

6 MISURE DI MIGLIORAMENTO UTILI AL CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO

6.1 Documentazione di riferimento

Si specifica che quanto previsto dalla presente procedura ha come riferimento tutta la legislazione emanata dalle Autorità Sanitarie Italiane (Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità e Governo).

6.2 Comitato per il controllo del rispetto delle misure anti-contagio

Verificare che sia stato costituito e/o risulti attivo il Comitato Covid come previsto al paragrafo 7 dell'Appendice DVR Covid e come previsto dal Protocollo anticontagio del 6 aprile 2021. Tale comitato pur non essendo previsto in maniera esplicita nei protocolli per la Pubblica Amministrazione (emanati il 3 Aprile e il 24 Luglio "Rientro in sicurezza") rappresenta un modo per garantire il controllo interno e la costante applicazione del protocollo anticontagio dell'istituto.


Infatti esso ha il compito di verificare e controllare l'applicazione delle regole del protocollo anti-covid dell'istituto con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.

Il comitato (composto da personale interno) si avvale e/o potrà avvalersi della consulenza dei professionisti esterni RSPP e del Medico Competente.

6.3 Piano dei controlli

È stato attivato il "Piano dei controlli" dell'Istituto con il coinvolgimento diretto del Servizio di Prevenzione con sopralluoghi specifici, mirati alla verifica della corretta applicazione delle misure di prevenzione e protezione e delle procedure implementate per contrastare la diffusione del virus negli ambienti di lavoro, così come declinate/identificate nell' Appendice DVR Covid e dal Protocollo anti-contagio.

7 Tabella nuove indicazioni quarantena e isolamento (Circolare Ministero della Salute 30 Dicembre 2021)



COVID-19: AGGIORNAMENTO DISPOSIZIONI ISOLAMENTO E QUARANTENA
Decreto Legge 30 Dicembre 2021 - n. 229

SE SEI POSITIVO

<p>ASINTOMATICO CON DOSE BOOSTER O CICLO VACCINALE COMPLETO DA MENO DI 120 GIORNI</p> <p>7 giorni di isolamento con tampone rapido o molecolare finale negativo</p>	<p>SINTOMATICO 10 giorni di isolamento dalla comparsa dei sintomi con tampone rapido o molecolare finale negativo, dopo 3 giorni senza sintomi</p>
--	---

SE HAI AVUTO CONTATTO STRETTO CON POSITIVO

<p>VACCINATO CON 3^a DOSE O DOPPIA DOSE DA MENO DI 4 MESI O COMPLETO DEL CICLO VACCINALE DA MENO DI 120 GIORNI AL CONTATTO</p> <p>Niente quarantena, auto-sorveglianza per 5 giorni e utilizzo di mascherine FFP2 per 10 giorni. Se sintomi, tampone rapido o molecolare finale negativo dopo 5 giorni</p>	<p>VACCINATO CON 2 DOSE DA PIU' DI 4 MESI</p> <p>5 giorni di quarantena con tampone rapido o molecolare finale negativo</p>	<p>NON VACCINATO 9 GIORNI COLLO VACCINALE NEGATIVO O 10 GIORNI COLLO VACCINALE POSITIVO</p> <p>10 giorni di quarantena con tampone rapido o molecolare negativo al termine</p>
---	--	---

Per **CONTATTI A BASSO RISCHIO** non è necessaria la quarantena ma dovranno essere mantenute le comuni precauzioni igienico-sanitarie

<p>QUARANTENA Si attua ad una persona sana (contatto stretto) che è stata esposta ad un caso Covid-19 con l'obiettivo di monitorare i sintomi e assicurare l'identificazione precoce dei casi</p>	<p>ISOLAMENTO Consiste nel separare quanto più possibile le persone affette da Covid-19 da quelle sane al fine di prevenire la diffusione dell'infezione durante il periodo di trasmissibilità</p>	<p>AUTO-SORVEGLIANZA Si applica ad un contatto stretto di un positivo e prevede un tampone solo se compaiono sintomi</p>
--	---	---

8 Tabella ISS: misure di prevenzione e protezione rispetto alla “variante omicron”

VARIANTEOMICRON

PROTEGGERSI DAL CONTAGIO IN SEI MOSSE

- Vaccinazione
- Distanziamento 1m
- Mascherina
- Tossire o starnutire nel gomito o in un fazzoletto
- Igiene delle mani
- Ricambio d'aria



www.iss.it

Emissione: Febbraio 2022

Revisione n° : 06

SESTO AGGIORNAMENTO PROCEDURA ANTI CONTAGIO COVID-19

Pagine
19/19